



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 600.C.CONT.MF.501/6/9

Roma, -7 DIC. 2010

OGGETTO: Incidenti stradali e danneggiamenti occorsi agli automotomezzi e natanti della Polizia di Stato. Procedure Amministrative.

- AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
"PALAZZO - CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"PALAZZO VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
PER I SERVIZI A CAVALLO LADISPOLI (ROMA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE
SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO
NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI
PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI
DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO
E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE –
UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1 -

Si fa seguito alla circolare pari oggetto n. 600.C.CONT.MF.501/6/8 del 16 novembre 2010, con la quale è stata fornita anticipazione delle innovazioni da apportare nelle procedure amministrative relative alla gestione degli incidenti stradali occorsi agli automotomezzi ed ai natanti della Polizia di Stato.

Al fine, pertanto, di rendere operative tali innovazioni ed allo scopo di rendere uniforme la gestione dell'infortunistica e del contenzioso automobilistico della Polizia di Stato nonché di attuare uno snellimento delle procedure in argomento, si dispone che, con decorrenza 1° gennaio 2011, le disposizioni impartite con le circolari ministeriali, attualmente regolanti la specifica materia, nn. 600/MOT.MF.501.6, 600/MOT.MF.501.6/1, 600/MOT.MF.501.6/2, 600/MOT.MF.501.6/3 e 600/B.CONT.501.6/4 rispettivamente del 1° dicembre 1994, 6 maggio 1997, 26 marzo 1999, 8 febbraio 2000 e 30 giugno 2003 vengano sostituite dalle seguenti istruzioni:

1) DENUNCIA DI SINISTRO

La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione degli automotomezzi e natanti della Polizia di Stato è attualmente garantita dalla Società "Le Assicurazioni d'Italia" con polizza n. 166/700097 con un massimale catastrofale di € 2.500.000,00 (con il limite di € 800.000,00 per danni a cose e animali) per le autovetture, gli autocarri, i motoveicoli, i ciclomotori, i veicoli speciali ed i natanti e di € 5.000.000,00 per gli autobus.

Mandataria alla gestione dei sinistri per conto della Società "Le Assicurazioni d'Italia" è il Gruppo Generali Liquidazioni Danni denominata G.G.L. S.p.A..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

Pertanto, ogni incidente stradale deve essere segnalato entro tre giorni dall'evento o dal giorno in cui l'Ufficio interessato ne viene a conoscenza al Gruppo Generali Liquidazione Danni – G.G.L. S.p.A. – Call Center – Via Vittor Pisani n. 13 20124 Milano, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Settore Contenzioso (in seguito per brevità denominato solo “Settore Contenzioso”) il cui indirizzo è via Cavour 6 00184 Roma ed all'Autocentro della Polizia di Stato territorialmente competente.

La denuncia deve essere normalmente effettuata per posta mediante raccomandata, mentre per i casi mortali o di particolare gravità potranno essere utilizzate denunce a mezzo telegramma, telefax o in via telematica che dovranno comunque essere seguite dalla comunicazione ordinaria.

La denuncia di sinistro deve essere redatta sul modulo, approvato dall'ISVAP, previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e fornito dalla G.G.L. S.p.A. (cd. modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”).

Al modulo in questione dovrà essere allegata la relazione di servizio redatta dal conducente del veicolo dell'Amministrazione e, soltanto per il “Settore Contenzioso”, il modulo “A” meccanografico di segnalazione di incidente stradale già introdotto con circolare n. 600/MOT.MF.501.3 del 18 gennaio 1993.

Nella denuncia di sinistro dovrà essere sempre indicata la sequenza alfanumerica della targa “POLIZIA”, in quanto la garanzia assicurativa prestata dalla Società “Le Assicurazioni d'Italia” individua i veicoli assicurati attraverso tale sequenza.

L'indicazione di cui sopra dovrà anche essere fornita alle controparti danneggiate, onde consentire loro di poter ottenere l'eventuale ristoro del danno patito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3

2) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI DIPENDENTI ADDETTI ALLA GUIDA DEI MEZZI DI PROPRIETA' O COMUNQUE IN USO ALLA POLIZIA DI STATO

La polizza Responsabilità Civile Auto attualmente in vigore è integrata – ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 – da apposita appendice per la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida.

Tale appendice reca il numero 166/700097 e prevede una copertura assicurativa per ciascun conducente di € 250.000,00 per il caso di morte e fino a € 250.000,00 per il caso di invalidità permanente.

I sinistri in questione debbono essere denunciati per raccomandata dall'Ufficio interessato al Gruppo Generali Liquidazione Danni – G.G.L. S.p.A. – Call Center – Via Vittor Pisani n. 13 20124 Milano e al “Settore Contenzioso” entro tre giorni dall'evento o dal giorno in cui l'Ufficio stesso ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché le generalità complete, qualifica e Ufficio di servizio del dipendente danneggiato, l'Autorità inquirente e le generalità complete degli eventuali testimoni.

In caso di decesso del dipendente autista, l'Ufficio interessato dovrà provvedere ad informare gli eredi dell'esistenza e dell'operatività della polizza in argomento, fornendo agli stessi ogni utile informazione riguardante la polizza stessa e le procedure per ottenere l'indennizzo.

Si chiarisce, perché all'occorrenza ne venga data notizia agli interessati, che il termine prescrizione del diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità di infortunio è di due anni, decorrente dal giorno del sinistro, ai sensi dell'articolo 2952 – 2° comma – del Codice Civile come modificato dall'articolo 3 – comma 2-ter – della Legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

27 ottobre 2008, n. 166.

Oltre alla denuncia di sinistro ed alla detta attività di informazione, nessuna ulteriore incombenza compete all'Ufficio interessato.

Infatti, ogni iniziativa volta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di infortunio appartiene al dipendente infortunato od ai suoi eredi.

I veicoli di proprietà delle Società che gestiscono autostrade e quelli di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ceduti in uso a questa Amministrazione per lo svolgimento rispettivamente del servizio di polizia stradale e del servizio di polizia postale, sono invece coperti da analoghe polizze stipulate a spese e cura delle Società proprietarie con Compagnie assicuratrici di loro scelta. Le denunce di sinistro, pertanto, andranno inoltrate a tali ultime Imprese.

3) INCHIESTA AMMINISTRATIVA

3.1 Incidenti stradali con responsabilità a totale o parziale carico dell'autista dell'Amministrazione

L'Ufficio interessato dovrà provvedere a condurre una inchiesta amministrativa sull'accaduto, raccogliendo ogni elemento utile per l'accertamento – ovvero l'esclusione – della responsabilità amministrativa per dolo o per colpa grave nella condotta di guida del dipendente autista, ai sensi dell'articolo 1 – 1° comma – della Legge 31 dicembre 1962, n. 1833.

Detta inchiesta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- a) relazione di servizio redatta dal conducente del veicolo dell'Amministrazione. Tali relazioni dovranno essere redatte in modo chiaro e non circospetto, con una esposizione dei fatti che sia obiettivamente rispondente alla dinamica del sinistro e con una descrizione dei luoghi e dei comportamenti dei protagonisti che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

- risulti facilmente comprensibile in sede di lettura. Nei casi di sinistri con dinamiche particolarmente elaborate, la relazione dovrà essere corredata da un grafico in cui siano evidenziate la direzione di marcia dei veicoli coinvolti, la loro posizione al momento dell'urto, i nomi delle strade e la segnaletica stradale;
- b) relazioni di servizio redatte dai dipendenti trasportati sul veicolo dell'Amministrazione;
 - c) dichiarazioni di eventuali testimoni del fatto;
 - d) eventuali provvedimenti disciplinari adottati a carico del dipendente autista ritenuto responsabile dell'incidente;
 - e) rapporto redatto dall'autorità intervenuta a rilevare il sinistro. Qualora siano intervenuti anche i Vigili del Fuoco, "rapporto di intervento" redatto dagli stessi;
 - f) documentazione relativa alla quantificazione del danno subito dall'Amministrazione.
Il danno dovrà essere documentato e quantificato mediante:
 - il mod. 149 se il veicolo è riparato presso un Autocentro della Polizia di Stato;
 - copia conforme delle fatture, se il veicolo è riparato presso una officina privata. Qualora vengano impiegati materiali forniti dall'Autocentro della Polizia di Stato, alle fatture dovrà essere allegata una distinta di detti materiali con accanto indicato il relativo costo;
 - copia dell'ordine di lavoro (mod. 108), se il veicolo è riparato presso l'officina dell'Ente o Reparto sub-consegnatario;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

- verbale di valutazione prima e dopo il sinistro redatto dalla Commissione tecnica costituita presso ogni Autocentro della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, se il veicolo è stato dichiarato fuori uso a causa dei danni riportati nel sinistro;

- g) perizia tecnica del veicolo, qualora il dipendente autista abbia imputato il verificarsi dell'evento a difetti meccanici del mezzo. Tale perizia dovrà essere possibilmente effettuata dall'Autocentro della Polizia di Stato competente ovvero, se la riparazione del veicolo è stata effettuata localmente, dai tecnici della Concessionaria della casa costruttrice del veicolo. Qualora le risultanze di detta perizia risultino in contrasto con le indicazioni fornite dal dipendente autista circa le cause del sinistro, quest'ultimo dovrà esserne reso edotto per iscritto ed invitato a produrre le proprie controdeduzioni;

- h) verbale di "Contestazione di responsabilità" debitamente notificato al dipendente responsabile. Per tale adempimento, dovrà essere utilizzato il modulo allegato sub) 1 qualora non si rilevi nella condotta di guida del dipendente la presenza degli elementi del dolo o della colpa grave, mentre dovrà essere utilizzato il modulo allegato sub) 2 qualora siano emersi ragionevoli indizi della presenza dei detti elementi del dolo o della colpa grave. L'adempimento dovrà essere omesso, invece, qualora l'evento sia accertatamente imputabile a fattori escludenti ogni responsabilità del dipendente ("caso fortuito" o "forza maggiore");

- i) eventuali controdeduzioni giustificative e ulteriore documenta-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

zione prodotta dall'interessato a seguito della "Contestazione di responsabilità". Qualora il dipendente manifesti l'intenzione di risarcire volontariamente il danno erariale, si potrà senz'altro accogliere la richiesta, riscuotendo la somma che dovrà essere versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato con imputazione al Capo XIV - Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno", con le modalità indicate al successivo punto 4.1.2) ed acquisendo agli atti la relativa quietanza;

- l) modello 121 o, in caso di sinistri nautici, modello 121/NAT, interamente compilato in ogni sua parte e con risposte puntuali e precise ai quesiti posti nel modello stesso. In particolare, dovrà essere dettagliatamente illustrata la dinamica del sinistro, con una descrizione del fatto che confermi o smentisca la versione fornita dal dipendente e con l'indicazione di eventuali attenuanti od esimenti evidenziate dal dipendente autista o comunque oggettivamente esistenti ed a conoscenza dell'Ufficio. Inoltre, dovrà sempre essere espresso un motivato parere circa la sussistenza o l'assenza di responsabilità amministrativa per dolo o per colpa grave del dipendente autista;
- m) qualsiasi altro documento comunque ritenuto utile per la migliore comprensione od istruttoria del caso.

Agli adempimenti di cui sopra dovrà provvedere inderogabilmente l'Ente o Reparto che ha in dotazione il veicolo coinvolto nel sinistro. Nei casi di sinistri occorsi a veicoli in cessione temporanea, l'inchiesta amministrativa, una volta acquisita tutta la prevista documentazione dall'Organismo cessionario, dovrà essere conclusa dall'Ente o Reparto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

cedente nella cui dotazione organica continua a permanere, nonostante la temporanea cessione, il mezzo coinvolto. In concreto, l'Organismo cessionario dovrà curare la prima segnalazione di ogni sinistro e la raccolta di tutti i documenti e le notizie relative al sinistro stesso, da trasmettere all'Ente o Reparto cedente che curerà, ad eccezione della prima segnalazione, ogni atto avente rilevanza esterna (denunce di danno erariale alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, contatti con le Società assicuratrici ai fini del risarcimento del danno, richiesta di pareri all'Avvocatura dello Stato, etc.).

I documenti di cui si è detto dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al "**Settore Contenzioso**" o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.

3.2) Incidenti stradali con responsabilità a totale carico della controparte

L'Ufficio interessato dovrà provvedere a raccogliere i documenti contrassegnati con le lettere a), e), f) al precedente punto 3.1), nonché il modello 121 oppure 121/NAT interamente compilato in ogni sua parte.

Tali documenti dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al "**Settore Contenzioso**" o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

3.3) Incidenti stradali con responsabilità a carico del dipendente autista senza coinvolgimento di terzi

L'Ufficio interessato dovrà provvedere alla raccolta di tutti i documenti ed adempiere a tutte le formalità indicate al precedente punto 3.1.

Anche in questo caso, qualora il dipendente abbia imputato il verificarsi dell'evento ad avarie meccaniche del veicolo o ad eventi riferibili al "caso fortuito" (ad esempio, scoppio di pneumatici, improvvise incrinature del vetro parabrezza, etc.), dovrà farsi sottoporre il veicolo a perizia tecnica.

Qualora le risultanze di detta perizia risultino in contrasto con le indicazioni fornite dal dipendente autista, quest'ultimo dovrà esserne reso edotto ed invitato a produrre le proprie controdeduzioni.

Tali documenti dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al "Settore Contenzioso" o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.

3.4) Danneggiamenti riferibili a "caso fortuito", a "forza maggiore", a ignoti ed a cause accidentali.

Attualmente forma oggetto di segnalazione al "Settore Contenzioso" un cospicuo numero di avvenimenti dai quali deriva soltanto un danno al veicolo dell'Amministrazione e nella cui produzione non è rinvenibile alcun nesso eziologico tra la condotta dei dipendenti ed il danno patito dall'Erario,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10 -

le cui fattispecie possono così individuarsi in grandi linee:

- 1) eventi riferibili a “caso fortuito”, inteso quale fatto imprevisto ed imprevedibile, sufficiente da solo a causare il danno poiché al di sopra di ogni controllo umano (ad esempio, danni provocati ai veicoli da eventi sismici, da eccezionali condizioni atmosferiche avverse, da grandinate di abnormi dimensioni, etc.);
- 2) eventi riferibili a “forza maggiore”, intesa quale causa assolutamente inevitabile ed estranea alla condotta dei dipendenti (ad esempio, danni causati ai veicoli a causa di un improvviso ed accertato malore del conducente dell'autoveicolo);
- 3) eventi riferibili a danneggiamenti causati ad automotomezzi dell'Amministrazione ad opera di persone rimaste ignote (ad esempio, danni verificatisi durante i periodi di parcheggio dei veicoli e provocati, in assenza del personale autista, da altri automezzi in manovra rimasti sconosciuti);
- 4) eventi riferibili al normale rischio insito nella circolazione stradale e dovuti a cause del tutto accidentali (ad esempio, foratura di pneumatici, perdita di borchie coprimozzi, etc.).

Le segnalazioni di tali tipologie di avvenimenti, non vedendo in alcun modo impegnata la responsabilità dei dipendenti, fanno sì che nessun provvedimento, all'infuori dell'archiviazione, possa essere adottato da questo Dipartimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 11 -

Pertanto, nei casi di eventi dannosi occorsi agli automotomezzi ed ai natanti della Polizia di Stato, dai quali derivino esclusivamente danni al veicolo dell'Amministrazione, dovuti alle cause sopraillustrate e, comunque, riferibili a fatti nei quali appaia escluso, di tutta evidenza, qualsivoglia nesso causale tra l'evento stesso ed un comportamento omissivo o trasgressivo dei dipendenti autisti, l'Ufficio interessato dovrà tempestivamente segnalare l'accaduto soltanto all'Autocentro di Polizia competente, per l'acquisizione al fascicolo di macchina e per gli adempimenti connessi alla riparazione del veicolo danneggiato.

Nei casi suddetti, il funzionario incaricato continuerà a condurre una inchiesta amministrativa intesa a fornire una descrizione il più dettagliata possibile dell'evento.

Gli atti dell'inchiesta amministrativa dovranno essere trattenuti dall'Ente o Reparto che li ha predisposti, che ne diverrà stabile detentore.

Alle scadenze semestrali già previste dalla circolare n. 600/MOT. MF.501.6/2 del 26 marzo 1999, ed esattamente entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ogni anno, l'Ufficio interessato provvederà alla trasmissione dei "rapporti-denuncia" relativi a detti eventi soltanto alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al "Settore Contenzioso" o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alle singole pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 12 -

3.5) Furto del veicolo dell'Amministrazione

L'Ufficio interessato, appena venuto a conoscenza del furto di un veicolo in sua sub-consegna, dovrà darne immediata notizia, per telegramma o via telefax, al Gruppo Generali Liquidazione Danni – G.G.L. S.p.A. – Call Center – Via Vittor Pisani n. 13 20124 Milano, al “Settore Contenzioso” ed all'Autocentro della Polizia di Stato competente.

Nel più breve tempo possibile, dovrà provvedersi a raccogliere la seguente documentazione:

- copia della denuncia resa all'A.G.;
- relazione di servizio redatta dal dipendente che aveva in custodia il veicolo;
- esito delle indagini svolte per il ritrovamento del veicolo e l'individuazione dei responsabili;
- copia dei provvedimenti adottati dall'A.G.;
- rapporto dell'ufficio, corredato da ogni documento ritenuto utile all'istruttoria, che illustri le circostanze in cui si è verificato l'evento, le condizioni che lo hanno reso possibile, l'esistenza di eventuali responsabilità del personale dipendente.

Qualora il veicolo non venga più ritrovato, l'Autocentro della Polizia di Stato competente quantificherà il danno patito dall'Amministrazione mediante comunicazione del suo valore a repertorio.

Premesso che il veicolo dell'Amministrazione non deve mai essere lasciato incustodito, fatta eccezione per comprovate ed ineludibili esigenze, qualora nell'evento dovessero emergere responsabilità a carico del personale dipendente, per avere consentito o facilitato il reato con comportamenti omissivi, dovrà provvedersi a contestare per iscritto al responsabile le risultanze istruttorie invitandolo a produrre controdeduzioni difensive nel termine di 10 giorni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 13 -

Gli eventi in questione dovranno essere inseriti nei “rapporti-denuncia” da inviarsi semestralmente alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti, con le modalità analiticamente indicate al successivo punto 5).

I suddetti documenti dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al “Settore Contenzioso” o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.

4) GESTIONE DELLE VERTENZE

4.1) Gestione extragiudiziale delle vertenze

- 4.1.1) Nel caso di incidenti stradali in cui risulti impegnata totalmente o parzialmente la responsabilità delle controparti e dai quali siano derivati danni al veicolo dell'Amministrazione dovrà essere inoltrata, ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, formale richiesta di risarcimento al Gruppo Generali Liquidazione Danni – G.G.L. S.p.A. – Call Center – Via Vittor Pisani n. 13 20124 Milano, indirizzata, per conoscenza, anche alla Società assicuratrice del veicolo antagonista. Detta richiesta, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, dovrà essere presentata mediante lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta di risarcimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 14 -

dovrà essere corredata dal “Modulo Blu” (Modulo di constatazione amichevole – Denuncia di sinistro).

- 4.1.2) In caso di offerta di risarcimento totale, l'Ufficio interessato provvederà senz'altro a sottoscrivere l'atto di quietanza. Le somme in questione dovranno essere corrisposte dalle Società assicuratrici mediante diretto versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato con imputazione al Capo XIV – Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno”, utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 47 delle “Istruzioni sul servizio di Tesoreria della Stato” approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 maggio 2007 (G.U. n.163 del 16.7.2007 sup.ord. n.160). Tra tali strumenti, in via del tutto orientativa, si indica, quale strumento preferenziale, il bonifico bancario o postale, introdotto con D.M. 293 del 9 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2006. Il codice IBAN corrispondente al conto di Tesoreria sul quale fare affluire le somme si trova sul sito internet <http://www.rgs.mef.gov.it> al link “Tesoreria dello Stato”. In detti casi, la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento sarà costituita dalla copia della ricevuta di bonifico recante l'indicazione del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico stesso. In proposito, allo scopo di evitare disguidi verificatisi in passato, si dispone che l'Ufficio interessato informi preventivamente e per iscritto le Società assicuratrici delle sopradette modalità estintive del credito erariale, avvertendo le imprese che nessuna altra



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 15 -

forma di pagamento, all'infuori di quelle sopraddette, potrà essere ammessa.

4.1.3) Qualora la Società assicuratrice formuli offerte transattive, l'Ufficio interessato dovrà provvedere, sulla base degli elementi raccolti, alla valutazione circa l'adesione a tali proposte, tenendo conto soprattutto dei seguenti parametri:

- 1) se gli elementi acquisiti consentano o meno di vincere la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2054 - 1° comma - del Codice Civile;
- 2) se le circostanze del sinistro ed i supporti probatori siano talmente favorevoli per l'Amministrazione da sconsigliare l'adesione alla proposta;
- 3) se l'esiguità della differenza tra il danno patito e la somma offerta sia tale da rendere antieconomica ogni ulteriore iniziativa sia stragiudiziale che giudiziale;
- 4) se l'adesione alla proposta sia aderente ai principi di convenienza, speditezza ed economicità gestionale cui deve essere improntata l'attività della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della decisione, potrà farsi utile riferimento, per le ipotesi di sinistro ivi contemplate, ai criteri di accertamento della responsabilità stabiliti nell'allegato A) al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, pubblicato nella G.U. 199 del 28 agosto 2006, visionabile sul sito internet <http://www.ania.it> al link "Auto".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 16 -

Al riguardo, si sottolinea che la materiale applicazione dei detti parametri alle singole e concrete fattispecie è sottoposta alla valutazione discrezionale e autonoma dei dirigenti degli Uffici interessati.

- 4.1.4) Qualora l'offerta sia ritenuta equa e conveniente, l'Ufficio interessato provvederà, senza bisogno di preventive autorizzazioni ministeriali ovvero di preventivi pareri dell'Avvocatura dello Stato, peraltro non obbligatori, a sottoscrivere il relativo atto di quietanza ed a fare versare la somma dalle Società assicuratrici alla Tesoreria Provinciale dello Stato con le modalità indicate al precedente punto 4.1.2).

I suddetti documenti dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al "Settore Contenzioso" o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.

- 4.1.5) Qualora l'offerta non sia ritenuta equa e conveniente l'Ufficio interessato dovrà comunicare il rifiuto dell'offerta stessa alla Società assicuratrice, la quale, ai sensi dell'articolo 149 - 5° comma - del Codice delle Assicurazioni Private, è tenuta comunque a corrispondere la somma, con le modalità indicate al precedente punto 4.1.2), che verrà imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. In



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 17 -

simili evenienze, una volta incassata a titolo di acconto la somma offerta, dovrà essere interessata la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato affinché esprima un parere sulla opportunità di accettare a titolo definitivo la somma offerta ovvero di assumere in via giudiziale la tutela degli interessi dell'Amministrazione. La richiesta di detto parere dovrà essere accompagnata da una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati i motivi che hanno sconsigliato l'adesione alla definizione transattiva della vicenda.

- 4.1.6) L'Avvocatura Distrettuale dello Stato dovrà essere interessata, per le opportune determinazioni, anche nei casi in cui la Società assicuratrice non formuli alcuna offerta ovvero rifiuti di formulare offerta ovvero non dia alcun seguito alla richiesta risarcitoria.
- 4.1.7) Qualora la definizione delle vertenze richieda tempi superiori al biennio, l'Ufficio interessato dovrà provvedere alla interruzione tempestiva e periodica del decorso prescrizione del diritto al risarcimento dell'Amministrazione, fissato in 2 anni (articolo 2947 – 2° comma del Codice Civile), mediante l'inoltro di richiesta risarcitoria da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Gruppo Generali Liquidazione Danni – G.G.L. S.p.A. – Call Center – Via Vittor Pisani n. 13 20124 Milano e, per conoscenza, alla Società assicuratrice del veicolo antagonista.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 18 -

4.1.8) Nel caso di sinistro con un veicolo o natante immatricolato in uno Stato estero, la richiesta di risarcimento dovrà essere formulata nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione n. 39 – 20145 Milano, ai sensi degli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private”. Tale richiesta dovrà essere corredata degli atti relativi al sinistro, della documentazione comprovante il danno e di copia della “carta verde” o del contratto di assicurazione “frontiera” del veicolo antagonista.

4.1.9) Nel caso di sinistro con un veicolo o natante non coperto da assicurazione o assicurato presso una Impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, la richiesta di risarcimento dovrà essere formulata nei confronti dell'Impresa a tale scopo designata dal Ministero delle Attività Produttive e della CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – Via Yser n. 14 – 00198 Roma, ai sensi degli articoli 283 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private”. Le Imprese designate attualmente alla liquidazione di tali sinistri sono indicate nel provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007), visionabile sul sito internet <http://www.isvap.it> al link “Normative”.

4.1.10) Qualora nella gestione dei sinistri, le Società assicuratrici dovessero disattendere le disposizioni di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 19 -

legge previste dal Codice delle assicurazioni private dovrà essere inoltrato reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Società assicuratrice interessata. L'elenco completo di detti uffici è visionabile sul sito internet <http://www.isvap.it> al link "Sportello Reclami". Qualora la risposta dell'Impresa sia ritenuta insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro, potrà essere inoltrato un esposto all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Rimangono ovviamente escluse dall'intervento dell'ISVAP le controversie concernenti i profili di responsabilità nonché la quantificazione dei danni.

- 4.1.11) Per quanto riguarda i sempre più numerosi micro-danneggiamenti dei veicoli dell'Amministrazione ad opera di intenzionali azioni (calci, pugni, testate, lancio di oggetti contundenti, etc.) da parte di soggetti in condizioni di difficoltà socio-economiche e/o affetti da disturbi psichici e comportamentali (tossicodipendenti, alcolisti, vagabondi, nomadi, extracomunitari privi di permesso di soggiorno, etc.), si è constatato che nella maggior parte dei casi le suddette condizioni rendono il credito di dubbia, difficile ed antieconomica esazione. Infatti, spesso si tratta di persone senza una fissa dimora, senza un lavoro stabile, talvolta senza neppure una identità certa e che frequentemente dopo il fatto si rendono irreperibili. Pertanto, ferma restando l'azione penale nei confronti dei citati soggetti, in simili fattispecie l'Ufficio interessato dovrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 20 -

periodicamente effettuare ogni possibile ed utile tentativo per accertare se le condizioni sociali ed economiche dei responsabili consentano un recupero totale o parziale, anche frazionato in piccole rate mensili, del danno erariale. Qualora allo spirare del termine prescrizioneale quinquennale previsto dall'articolo 2947 - 1° comma - del Codice Civile permangano le situazioni sfavorevoli a detto recupero (irreperibilità, indigenza, assenza di beni aggredibili, etc.), il credito dovrà essere considerato di dubbia e difficile esazione e la pratica potrà essere archiviata.

E' ovviamente fatta salva la facoltà di interpellare la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato ai fini di verificare la possibilità di un eventuale recupero coattivo del credito.

Per i casi in questione, il "Settore Contenzioso" dovrà essere interessato soltanto in sede di "segnalazione di sinistro", da inviarsi anche al competente Autocentro della Polizia di Stato, nella sua qualità di Ente consegnatario del mezzo e per l'adozione dei provvedimenti relativi alla rimessa in efficienza del veicolo.

I documenti attestanti l'attività svolta per il recupero del credito dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al "Settore Contenzioso" o ad altri Organi soltanto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 21 -

quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.

4.1.12) Resta inteso che ogni richiesta di risarcimento avanzata dai terzi danneggiati in via extragiudiziale direttamente all'Ente o Reparto interessato dovrà essere immediatamente comunicata al competente Centro Liquidazione Danni della G.G.L. S.p.A..

4.2) Giudizi penali

4.2.1) Qualora sia instaurato procedimento penale a carico del dipendente autista, l'Ufficio interessato dovrà darne immediata comunicazione al competente Centro Liquidazione Danni della G.G.L. S.p.A.. L'elenco completo dei Centri Liquidazione Danni è visionabile su sito internet <http://www.generali.it> al link "Dove Trovarci". L'Ufficio interessato provvederà quindi a seguire tutte le fasi dello svolgimento del giudizio, nei suoi vari gradi, sino all'esito definitivo dello stesso. Le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio dovranno essere acquisite, in copia integrale conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio interessato, che ne sarà stabile detentore.

4.2.2) L'Ufficio interessato dovrà prestare ogni possibile fattiva assistenza al dipendente indagato, informandolo altresì che la sua difesa può essere gratuitamente assunta o da un legale della G.G.L. S.p.A. ai sensi delle Condizioni Particolari, Aggiuntive,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 22 -

Addizionali di Assicurazione della polizza in vigore (Sezione D "Norme sui sinistri" – Punto D2 "Gestione dei sinistri") o dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. In quest'ultimo caso, sarà necessario che il dipendente produca apposita istanza in carta legale indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato da inoltrarsi, per via gerarchica, al "Settore Contenzioso". L'Ufficio interessato provvederà a corredare l'istanza con tutti gli atti relativi al sinistro.

In detti giudizi, il dipendente potrà anche affidare la propria difesa ad un libero professionista di sua fiducia, con spese a carico di questo Ministero, ai sensi dell'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 232 nonché dell'articolo 33 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. In questi casi, il dipendente potrà chiedere un anticipo sulle spese legali da sostenere, per un importo massimo di € 2.500,00, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, mediante apposita istanza corredata di copia degli atti adottati nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria e che qualifichino la sua posizione di indagato o imputato (invito a presentarsi, informazione di garanzia, etc.). L'istanza dovrà essere trasmessa al "Settore Contenzioso" a cura dell'Ufficio interessato e corredata di tutti gli atti relativi al sinistro. Al termine del procedimento, il dipendente dovrà fare pervenire al "Settore Contenzioso", ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, copia del provvedimento o della sentenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 23 -

conclusiva del procedimento stesso unitamente alle fatture quietanzate rilasciategli dal legale di fiducia, che verranno inviate all'Avvocatura dello Stato per il visto di congruità.

- 4.2.3) Qualora sia promosso procedimento penale a carico di terzi, invece, questo dovrà essere seguito nei casi in cui il soddisfacimento delle pretese risarcitorie dell'Amministrazione sia stato differito all'esito di quel giudizio.
- 4.2.4) Nel caso il procedimento penale si riferisca a fattispecie di particolare rilevanza, nelle quali emergano significativi interessi dell'Amministrazione (sia di natura patrimoniale che non patrimoniale), dovrà essere interessato il "Settore Contenzioso", previa trasmissione di tutti gli atti relativi all'evento, affinché, d'intesa con la competente Avvocatura dello Stato, valuti l'opportunità di procedere alla costituzione di parte civile promuovendo l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 gennaio 1991, n. 3.
- 4.2.5) Si evidenzia la necessità che, qualora la definizione delle vertenze sotto il profilo civilistico sia rinviata agli esiti dei procedimenti penali e richieda pertanto tempi superiori al biennio, l'Ufficio interessato provveda, periodicamente (ogni 12/18 mesi circa), all'interruzione dei termini prescrizionali nei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 24 -

confronti della G.G.L. S.p.A. e della Società assicuratrice della controparte.

4.3) Giudizi civili

4.3.1) Nell'ipotesi che l'Avvocatura dello Stato intenti azione giudiziale volta al recupero del danno erariale, l'Ufficio interessato provvederà a seguire lo svolgimento del giudizio, acquisendo periodicamente notizie (ogni 12/18 mesi circa) circa il suo evolversi.

Nei casi di esito positivo del giudizio, l'Ufficio interessato provvederà, d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, al recupero delle somme liquidate per sorte nella decisione ed al loro versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato con imputazione al Capo XIV – Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno” con le modalità indicate al precedente punto 4.1.2).

Le somme liquidate a titolo di spese legali andranno invece corrisposte alla competente Avvocatura dello Stato, distrattaria *ex lege*.

Detti documenti dovranno essere trattenuti agli atti dell'Ente o Reparto interessato, che ne sarà stabile detentore.

I documenti stessi dovranno essere trasmessi al “Settore Contenzioso” o ad altri Organi soltanto quando tali Uffici ne facciano richiesta ovvero per motivi attinenti alla gestione delle singole pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 25 -

- 4.3.2) Il “Settore Contenzioso” andrà interessato, previa trasmissione di tutti gli atti relativi al sinistro, nei casi in cui, per qualunque motivo, non risulti possibile l'esazione del credito, ai fini della iscrizione a ruolo del credito stesso ai sensi degli articoli 17 e 21 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- 4.3.3) Qualora sia intentata azione giudiziale ad istanza delle controparti, l'Ufficio interessato, avutane notizia, trasmetterà subito all'Avvocatura dello Stato competente un dettagliato rapporto, in cui siano messi in luce tutti gli elementi utili alla difesa, nonché i documenti dell'inchiesta amministrativa.
In ogni caso, copia dell'atto di citazione dovrà essere trasmessa al competente Centro Liquidazione Danni della G.G.L. S.p.A..
- 4.3.4) Nel caso venga citato in giudizio anche il dipendente autista, l'Ufficio interessato dovrà prestare ogni possibile fattiva assistenza, informandolo altresì che la sua difesa può gratuitamente essere assunta come già specificato al precedente punto 4.2.2..
In detti giudizi, il dipendente, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare la propria difesa ad un libero professionista di sua fiducia con rimborso delle spese a carico di questo Ministero, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, tenendo però presente che la detta disposizione esclude dal suo ambito applicativo i casi che si concludano con sentenza o provvedimento che riconosca responsabilità a carico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 26 -

del dipendente stesso e comunque limita il rimborso alle somme riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato. In simili evenienze, nel caso che il procedimento civile si concluda con pronuncia totalmente favorevole, il dipendente dovrà fare pervenire al "Settore Contenzioso", ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, copia della favorevole sentenza e delle fatture quietanzate rilasciategli dal legale di fiducia, che verranno inviate all'Avvocatura dello Stato per il visto di congruità.

4.3.5) Il "Settore Contenzioso" dovrà essere interessato, previa trasmissione di tutti gli atti relativi al sinistro, nei casi di sentenze civili che comportino la diretta esposizione economica dell'Amministrazione o del suo dipendente (sfondamento del massimale assicurativo, pagamento delle spese di lite nei giudizi intentati dall'Avvocatura dello Stato conclusisi sfavorevolmente, estromissione dal giudizio della coobbligata "Le Assicurazioni d'Italia S.p.A"., etc.).

4.3.6) Si sottolinea la necessità che, nelle more di giudizi civili intentati dalle controparti e nei quali risulti opportuno e conveniente per l'Amministrazione attendere una pronuncia anche in merito alla responsabilità, l'Ufficio interessato provveda periodicamente (ogni 12/18 mesi circa) alla interruzione dei termini prescrizionali nei confronti della G.G.L. S.p.A., della Società assicuratrice della controparte e della controparte stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 27 -

5) DENUNCIA DI DANNO ERARIALE ALLE PROCURE REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

- 5.1) L'Ufficio interessato, ultimata l'inchiesta amministrativa e qualora dagli atti raccolti non emergano profili di responsabilità amministrativa per "dolo" o "colpa grave" a carico dei presunti responsabili ovvero l'evento sia palesemente ed accertatamente dovuto a "caso fortuito" o "forza maggiore", provvederà a predisporre un "rapporto-denuncia" utilizzando il fac-simile del modulo allegato sub) 3. A cadenza semestrale, ed esattamente entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ogni anno, l'Ufficio interessato provvederà alla trasmissione di tutti i "rapporti-denuncia" precedentemente compilati alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, utilizzando il fac-simile del modulo allegato sub) 4. L'elenco completo delle Procure Regionali della Corte dei Conti è disponibile sul sito internet <http://www.corteconti.it> al link "La Corte nelle regioni italiane". I "rapporti-denuncia" da trasmettere dovranno riferirsi agli eventi le cui istruttorie siano pervenute a conclusione nel semestre di riferimento (1° gennaio – 30 giugno per i "rapporti-denuncia" da inoltrare entro il 15 luglio e 1° luglio – 31 dicembre per quelli da inoltrare entro il 15 gennaio), indipendentemente dalla data in cui si sono verificati gli eventi stessi.

Detti "rapporti-denuncia" non dovranno essere più inviati al "Settore Contenzioso".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 28 -

5.2) Per quei sinistri, invece, nei quali, ad inchiesta amministrativa ultimata, dovessero ravvisarsi nella condotta di guida del dipendente gli estremi del "dolo" o della "colpa grave" le relative denunce di danno erariale dovranno essere effettuate trasmettendo tutti gli atti dell'inchiesta amministrativa alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, utilizzando il fac-simile del modulo allegato sub) 5. Attesa l'obiettivo difficoltà di definire aprioristicamente il concetto di "colpa grave" si elencano, a titolo puramente indicativo e certamente non esaustivo, le fattispecie di comportamenti di guida che integrano generalmente la "colpa grave":

- circolazione in senso vietato, quale modalità intrinsecamente pericolosa;
- velocità pericolosa, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto l'incidente;
- inosservanza dei segnali di arresto;
- violazione dei divieti di sorpasso, per la oggettiva gravità dei pericoli che ne derivano;
- investimento di pedoni, in particolare su aree riservate all'attraversamento pedonale o in corrispondenza di fermate autofilotranviarie.

Resta inteso che, si dovrà, altresì, sempre procedere alla denuncia di danno erariale con le suesposte modalità in quei sinistri per i quali, sulla base di riscontri oggettivi, venga comunque ritenuta sussistente una condotta di guida gravemente colpevole del dipendente autista.

Qualora, in relazione ai sinistri di che trattasi, vengano instaurati giudizi penali o civili, la Procura Regionale della Corte dei Conti interessata dovrà esserne immediatamente informata. Le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 29 -

dovranno essere trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti interessata in copia conforme integrale, precisando, di volta in volta, se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate. Dovranno essere altresì trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti interessata i pareri eventualmente resi dall'Avvocatura dello Stato o da altri Organi.

5.3) Per quanto riguarda la quantificazione del danno erariale, si precisa quanto segue:

- nel caso di sinistro con responsabilità a totale carico del dipendente autista, il danno erariale da indicare sarà costituito dalla somma occorsa per la rimessa in efficienza del veicolo dell'Amministrazione;
- qualora il veicolo sia dichiarato fuori uso a seguito dei danni riportati nel sinistro, il danno erariale da indicare sarà costituito dalla differenza tra il valore antesinistro del mezzo e quello del relitto, da determinarsi a cura della competente Commissione tecnica costituita presso ogni Autocentro della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
- nel caso di sinistro con responsabilità a parziale carico del dipendente autista, il danno erariale da indicare sarà costituito dalla differenza tra la somma occorsa per la rimessa in efficienza del veicolo dell'Amministrazione (od il danno stabilito dalla suddetta Commissione tecnica) e la somma risarcita;
- nel caso di sinistro tra due o più veicoli dell'Amministrazione, il complessivo danno erariale da indicare sarà costituito dalla somma dei danni patiti dai singoli veicoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 30 -

- 5.4) Le sentenze o le ordinanze di condanna a risarcire l'Erario emesse dalle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti nei giudizi instaurati a carico del personale dipendente dovranno essere trasmesse in originale e copia conforme, unitamente a tutti gli atti relativi al sinistro, al "Settore Contenzioso", che ne curerà l'esecuzione.
- 5.5) Qualora detti giudizi si concludano con decisioni di proscioglimento da ogni addebito, l'Ufficio interessato, avutane notizia, dovrà informare il dipendente del suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa, ai sensi dell'articolo 3 – comma 2 bis – del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543 convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639. La relativa istanza dovrà essere trasmessa per via gerarchica al "Settore Contenzioso" e dovrà essere corredata, oltre che di tutti gli atti relativi al sinistro, dell'originale della sentenza di assoluzione munita degli estremi della sua irrevocabilità e delle fatture quietanzate rilasciate al dipendente dal professionista che ne ha curato la difesa. Questi ultimi documenti verranno sottoposti al visto di congruità dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 10/bis – comma 10 – del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6) COSTITUZIONI IN MORA

Il termine prescrizione per l'esercizio, da parte delle Procure Regionali della Corte dei Conti, dell'azione di competenza nei confronti dei responsabili del danno è fissato in cinque anni, ai sensi dell'articolo 1 – 2° comma – della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 31 -

Ne consegue che, nei casi di sinistri la cui definizione si protragga, per qualunque motivo, oltre il quinquennio l'Ufficio interessato non dovrà mai fare trascorrere tale periodo senza provvedere alla formale costituzione in mora di tutti i presunti responsabili, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2943 e 1219 del Codice Civile. Allo scopo, dovrà essere utilizzato il fac-simile del modulo allegato sub) 6.

L'atto di costituzione in mora, munito della relata di notifica e con allegate le eventuali controdeduzioni prodotte dal dipendente, dovrà essere trattenuto agli atti dell'Ufficio interessato, che ne sarà stabile detentore.

7) INCIDENTI STRADALI OCCORSI CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A." O DELLE SOCIETA' AUTOSTRADALI

- 7.1) Nei casi di incidenti stradali occorsi con veicoli di proprietà delle "Poste Italiane S.p.A." e ceduti in uso a questa Amministrazione per lo svolgimento del servizio di polizia postale, gli adempimenti da curare da parte dell'Ufficio interessato saranno limitati alla segnalazione del sinistro al competente Ispettorato della Società assicuratrice che garantisce la responsabilità civile auto di tali veicoli, al competente Ufficio Automezzi delle "Poste Italiane S.p.A." e al "Settore Contenzioso", nonché allo svolgimento dell'inchiesta amministrativa. Gli atti dell'inchiesta amministrativa dovranno essere inoltrati, per ogni ulteriore seguito, soltanto ai competenti Uffici Automezzi delle "Poste Italiane S.p.A." che provvederanno a gestire in proprio ogni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 32 -

sinistro sia attivo che passivo. Questa Amministrazione rimane competente alla gestione delle vertenze soltanto per eventuali risarcimenti ai terzi danneggiati che superino i massimali assicurativi. In tali ultime evenienze, il “Settore Contenzioso” provvederà a richiedere all'Ufficio interessato tutta la pertinente documentazione.

- 7.2) Nei casi di incidenti stradali occorsi con veicoli di proprietà delle Società Autostradali e ceduti in uso a questa Amministrazione per lo svolgimento del servizio di polizia stradale, gli adempimenti da curare da parte dell'Ufficio interessato saranno limitati alla segnalazione del sinistro alla Società assicuratrice che garantisce la responsabilità civile auto derivante dalla circolazione del veicolo coinvolto, alla Società Autostradale proprietaria del veicolo e al “Settore Contenzioso”, nonché allo svolgimento dell'inchiesta amministrativa. Gli atti dell'inchiesta amministrativa dovranno essere inviati soltanto alla Società Autostradale proprietaria del mezzo. Questa Amministrazione rimane competente alla gestione delle vertenze soltanto per eventuali risarcimenti ai terzi danneggiati che superino i massimali assicurativi. In tali ultime evenienze, il “Settore Contenzioso” provvederà a richiedere all'Ufficio interessato tutta la pertinente documentazione.

8) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Nel caso in cui un dipendente legittimamente interessato produca istanza intesa ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell'inchiesta amministrativa esperita in ordine ai sinistri, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le richieste stesse dovranno essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 33 -

valutate ed evase, senza bisogno di specifiche autorizzazioni ministeriali, direttamente dall'Ufficio interessato, quale stabile detentore degli atti amministrativi ai quali è richiesto l'accesso, sulla scorta della vigente normativa. L'estrazione di copia della documentazione è subordinata al rimborso delle spese di riproduzione, per le quali è prevista la tariffa, da corrispondere mediante l'applicazione di marche da bollo, fissata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con direttiva 13 marzo 1993 n. 27720/ 928/42, visionabile sul sito internet <http://www.commissioneaccesso.it> al link "Direttive".

9) RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE INERENTI L'INFORTUNISTICA STRADALE DELLA POLIZIA DI STATO

La diretta responsabilità ed il potere decisionale della gestione delle pratiche relative al contenzioso automobilistico connesso alla circolazione del parco automotoveicolare e dei natanti della Polizia di Stato è attribuita come segue:

- al Dirigente del VI Settore Autoparco della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i mezzi in uso ad Uffici dipartimentali;
- ai Vice Questori Vicari per i mezzi in dotazione agli Uffici e Reparti della Provincia che siano in carico alle Questure;
- ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione, dei Reparti Mobili, dei Reparti Volo, delle Sezioni Polizia Stradale, della V Zona Polizia di Frontiera, degli Autocentri, dello Stabilimento e Centro Raccolta Armi di Senigallia e del Centro di Raccolta Interregionale V.E.C.A. di Ostia per i mezzi in carico agli Uffici e Reparti cui sono preposti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 34 -

I suddetti Dirigenti sono personalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 1 - 1° comma - della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di ogni danno derivato all'Erario in conseguenza della cattiva gestione delle vertenze o della mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

In particolare, essi sono personalmente responsabili dei danni causati all'Erario a seguito dei seguenti comportamenti omissivi, che potrebbero dare luogo alla loro citazione in giudizio innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti:

- omissione di denuncia di sinistro;
- prescrizione del diritto al risarcimento dell'Amministrazione per omissione delle previste formalità;
- omissione di denuncia di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente;
- prescrizione del diritto delle Procure Regionali della Corte dei Conti all'esercizio dell'azione di competenza per omissione della costituzione in mora del responsabile.

10) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Si riportano, per ogni utile riferimento, le principali disposizioni legislative richiamate nella presente circolare e attualmente regolanti la specifica materia:

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440

“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 35 -

Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

“Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato”

Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214

“Approvazione del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti”

Legge 31 dicembre 1962, n. 1833

“Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni”

Legge 10 ottobre 1986, n. 668

“Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147

“Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”

Legge 7 agosto 1990, n. 232

“Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990, relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”

Legge 7 agosto 1990, n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 36 -

Legge 3 gennaio 1991, n. 3

“Misure urgenti relative all’Avvocatura dello Stato”

Legge 14 gennaio 1994, n. 19

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”

Legge 14 gennaio 1994, n. 20

“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395

“Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639

“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in Legge 23 maggio 1997, n. 135

“Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 37 -

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164

“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

“Codice delle assicurazioni private”

Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254

“Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private”

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51

“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad orientamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2005-2009 e al biennio economico 2006-2007.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 38 -

Nel confidare nel consueto ed apprezzato spirito di collaborazione di codesti Enti e Reparti affinché le suesposte disposizioni trovino esatta applicazione, si precisa che ogni chiarimento relativo alla pratica attuazione delle disposizioni stesse potrà essere ottenuto sia per iscritto che telefonicamente.

Le richieste telefoniche potranno essere inoltrate ai seguenti numeri della rete Ministero: 06/46539875 – 06/46539876 – 06/46539877 – 06/46539878 – 06/46539879 – 06/46539880 – 06/46539518.

Linea telefonica per comunicazioni via telefax: (06) 46529519.

Si prega di voler assicurare ricevuta e l'esatto adempimento, inviando comunicazione in tal senso al "Settore Contenzioso", anche a mezzo telefax.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

(da redigersi su carta intestata dell'Ente o Reparto sub-consegnatario del mezzo)

N _____ di prot. _____, data _____

OGGETTO: Incidente stradale occorso il _____ in _____
al * _____ della Polizia di Stato _____ con il
veicolo targato Polizia _____.

* al (qualifica, cognome e nome)

In conseguenza del sinistro in oggetto indicato, è derivato all'Amministrazione della pubblica sicurezza un danno di € _____.

Al riguardo, si comunica che, ai sensi dell'art. 83 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, la valutazione circa la condotta tenuta nella circostanza della S.V. è demandata alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Poiché, tuttavia, questo Ufficio, dall'esame degli atti, non rileva la presenza degli elementi del dolo o della colpa grave nel comportamento tenuto nella conduzione del veicolo in occasione del predetto sinistro, si comunica che, in ottemperanza al dettato della circolare n. 600.C.CONT.MF.501/6/9 del 7 dicembre 2010 non si procederà all'invio dell'inchiesta amministrativa alla citata Procura Regionale.

Gli estremi dell'incidente in questione, pertanto, verranno inseriti, in forma sintetica, nel rapporto-denuncia di tutti i sinistri che, a cadenza semestrale, vengono segnalati al predetto Organo giurisdizionale contabile.

Qualora non pervenga alcuna richiesta di ulteriori atti istruttori da parte della citata Procura regionale, l'eventuale azione di ristoro del danno erariale dovrà intendersi archiviata.

Nell'ipotesi, invece, di richieste di supplementi di istruttoria da parte della più volte citata Procura Regionale, verrà data tempestiva comunicazione alla S.V. del prosieguo del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990.

Tanto si rappresenta per informazione della S.V., che potrà produrre, nel proprio interesse, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, controdeduzioni, testimonianze e quanto altro ritenga opportuno.

IL DIRIGENTE

(da redigersi su carta intestata dell'Ente o Reparto sub-consegnatario del mezzo)

N. _____ di prot. _____, data _____

OGGETTO: Incidente stradale occorso il _____ in _____
al _____ della Polizia di Stato _____ con veicolo
targato Polizia _____

AL (qualifica, cognome e nome)

In conseguenza del sinistro in oggetto indicato, è derivato all'Amministrazione della pubblica sicurezza un danno di € _____.

Al riguardo, si comunica che, ai sensi dell'art. 83 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, corre l'obbligo di trasmettere tutti gli atti relativi alla inchiesta amministrativa, esperita in conseguenza del sinistro, alla Procura Regionale della Corte dei conti competente per territorio la quale valuterà la condotta tenuta nella circostanza dalla S.V..

Il predetto Organo, in caso non emerga alcuna responsabilità o ravvisi gli elementi della colpa lieve, procederà all'archiviazione degli atti mentre, qualora ritenga che nella Sua condotta ricorrano gli estremi del dolo o della colpa grave proporrà, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 31.12.1962, n. 1833, l'azione di rivalsa per il risarcimento del danno davanti alla corrispondente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Tanto si rappresenta per informazione della S.V. che, potrà produrre nel proprio interesse, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, le proprie controdeduzioni.

Ad ogni buon fine, si precisa, comunque, che, qualora lo ritenga opportuno, potrà provvedere al volontario risarcimento del danno sia in una unica soluzione sia mediante versamenti rateali mensili.

IL DIRIGENTE

(da redigersi su carta intestata dell'Ente o Reparto sub-consegnatario del mezzo)

N _____ di prot. _____, data _____

ALLA PROCURA REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI _____

RAPPORTO-DENUNCIA DI DANNO ERARIALE

- 1) LUOGO DATA E ORA DELL'EVENTO: _____
- 2) NATURA DELL'EVENTO: (Precisare: incidente stradale/danneggiamento/
furto/smarrimento etc.): _____
- 3) QUALIFICA, COGNOME, NOME E DOMICILIO DI SERVIZIO DEL
PRESUNTO RESPONSABILE: _____
- 4) DESCRIZIONE DEL FATTO: _____

- 5) AMMONTARE DEI DANNI: _____
- 6) ESITO DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI E DELLE RISULTANZE
EMERSE: _____

- 7) EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: _____
- 8) OSSERVAZIONI: _____

IL DIRIGENTE

(da redigersi su carta intestata dell'Ente o Reparto sub-consegnatario del mezzo)

N _____ di prot. _____, data _____

ALLA PROCURA REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI _____

OGGETTO: Rapporto-denuncia periodico di danni erariali conseguenti a incidenti stradali, incidenti nautici, danneggiamenti, furti e smarrimenti verificatisi nel parco automotociclistico e nautico della Polizia di Stato.

1°/2° semestre 201_.

Si trasmettono n. _____ schede riassuntive relative ai sottonotati eventi dai quali è derivato danno per l'Erario:

1) Incidente stradale del _____ occorso in _____

(qualifica) della Polizia di Stato _____

Veicolo targato Polizia _____

2) _____

3) _____

etc. _____

(da redigersi su carta intestata dell'Ente o Reparto sub-consegnatario del mezzo)

N. _____ di prot. _____, data _____

OGGETTO: Incidente stradale occorso il _____ in _____
al _____ della Polizia di Stato _____ con veicolo
targato Polizia _____

ALLA PROCURA REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI
Via _____ n. _____

Ai sensi dell'articolo 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si
trasmettono, per i provvedimenti di competenza, n. _____ atti relativi
all'incidente stradale indicato in oggetto.

Il danno erariale ammonta a € _____.

FIRMA DEL DIRIGENTE

(da redigersi su carta intestata dell'Ente o Reparto sub-consegnatario del mezzo)

N. _____ di prot. _____, data _____

OGGETTO: Incidente stradale occorso il _____ in _____
al _____ della Polizia di Stato _____ con veicolo
targato Polizia _____

Costituzione in mora.

AL (qualifica, cognome e nome)

In conseguenza del sinistro in oggetto l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha subito un danno di € _____.

Si avvisa la S.V. che l'Amministrazione intende rivalersi del danno subito e dei danni eventualmente ancora subendi, nonché di ogni altro credito, con accessori e spese, che dovesse risultare dall'eventuale giudizio di responsabilità amministrativa instaurando presso la Corte dei conti.

La presente costituzione in mora viene effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2943 e 1219 del Codice Civile ed ha il solo scopo di interrompere la prescrizione del diritto dell'Erario.

La S.V. può produrre controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

IL DIRIGENTE